

**SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI VITERBO PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

L'anno _____, il giorno _____, in Viterbo, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale:

TRA

La Provincia di Viterbo, in persona del Dott. in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa, in Viterbo, via Saffi n 49, C.F. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000

E

Il Comune di /Ente Aderente in persona del Dott. in qualità di, domiciliato per la carica presso la stessa, in, via n, C.F. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune/Ente Aderente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000

PREMESSO

- Che l'art. 33, comma3-bis del Codice dei Contratti, come modificato dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedeva che *"i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi soltanto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento"*;
- Che il D.Lgs 50/2016 ha abrogato il suddetto Codice 163/2006 e s.m.i.;
- Che l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi;
- che l'art. 37, prevede la possibilità per "Le amministrazioni aggiudicatrici affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza";
- che l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che: *"acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori"*
- l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che prevede che: *"La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 26/06/2014, recante atto di indirizzo istituzione stazione unica appaltante/centrale di committenza della Provincia di Viterbo”;
- l'art. 2, comma 2, del DPCM 30 giugno 2011 prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 37 del medesimo D.Lgs. 50/2016, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione unica appaltante con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 50/2016 (art.37), ivi compresi quelli sottratti in tutto o in parte all'applicazione del decreto, per i Comuni e gli altri Enti aderenti.
2. La stazione unica appaltante provinciale opera quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, con la finalità di perseguire obiettivi di economicità e di efficacia dell'azione pubblica, nonché di razionalizzazione della spesa.
3. Gli Enti aderenti alla S.U.A. daranno attuazione fattiva alle varie forme di monitoraggio, coordinamento e collaborazione con la Prefettura di Viterbo, come previsto dal D.P.C.M. 30/06/2011;
4. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Viterbo, via Saffi n. 49 - Viterbo.

Art. 2 Ambito di operatività

1. La Stazione unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Viterbo opera:
 - a) come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture;
 - b) come soggetto aggregatore in funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016
2. Gli Enti Aderenti possono avvalersi, ove lo ritengano opportuno, della Stazione Unica Appaltante anche per ulteriori funzioni connesse in tutto o in parte alle attività di cui al comma precedente comprese le concessioni di servizi e lavori.

Art. 3 -Attività escluse

Restano di esclusiva competenza dell'Ente Aderente:

- la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
- la fase “a valle” delle procedure di gara, (proposta di aggiudicazione, aggiudicazione, stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi);

Art. 4 - Modalità di adesione alla S.U.A.

1. Il rapporto tra la SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema viene approvato contestualmente al presente Nuovo Regolamento con DCP n° _____ del _____ avente ad oggetto "Nuovo Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Viterbo" per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi, forniture e concessioni di servizi e lavori dei Comuni non capoluogo di provincia nei settori previsti dal decreto legislativo n. 50/2016.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima, ed ha validità illimitata, fino a che una delle parti non recede.
4. La convenzione volta all'istituzione della Centrale di Committenza è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
5. L'Ente Aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
6. La Provincia potrà recedere in qualsiasi momento con apposito Decreto Presidenziale per reiterate inadempienze dell'Ente Aderente alle previsioni del presente regolamento, per gravi impedimenti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, per sopravvenuti interessi pubblici preminenti. Il recesso dovrà essere comunicato all'Ente Aderente, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
7. Qualora fosse necessario per carenza di personale qualificato da destinare allo svolgimento delle funzioni della Stazione Unica Appaltante, saranno valutate forme di collaborazioni con gli Enti Aderenti con eventuali impiego di personale qualificato da disciplinare con pertinenti accordi.

CAPO I - FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 5 - Programmazione e funzionamento della Centrale di Committenza

1. Per attivare le funzioni di centrale di committenza per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, l'Ente Aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno deve far pervenire l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione.
2. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la S.U.A., nella funzione di Centrale di Committenza, potrà dar seguito alla richiesta dell'Ente Aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.
3. La provincia di Viterbo, nella qualità di Centrale di Committenza, su propria iniziativa, potrà comunicare all'Ente aderente, l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la S.U.A., così come previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Ciascun Ente Aderente già aderente alla presente convenzione, in risposta alla comunicazione di cui al comma 3, dovrà manifestare la volontà di affidare alla Provincia di Viterbo, che agisce quale Centrale di Committenza, l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della S.U.A. una nota d'assenso, sottoscritta dal

- responsabile, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita. L'Ente aderente dovrà impegnarsi successivamente alla fase istruttoria a non sollevare alcun tipo di eccezione alla S.U.A. in relazione al capitolato definitivo.
5. La S.U.A., quale centrale di committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni/Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze. La Provincia acquisirà il CIG principale, cui l'Ente aderente potrà agganciare il CIG derivato. La provincia di Viterbo in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 30 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 designa un R.U.P. per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente
 6. Negli atti di gara la Provincia dovrà indicare chiaramente che agisce quale Centrale di committenza e che l'Ente Aderente potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
 7. La Provincia di Viterbo, in qualità di Centrale di committenza, svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione della gara, mentre ciascun Ente partecipante stipulerà il contratto per la quota di propria competenza.
 8. Resta di competenza dell'Ente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alla operazione di espletamento della gara.
 9. Resta altresì a carico dell'Ente Aderente, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita, l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale dell'Ente Aderente;
 10. L'Ente Aderente successivamente alla stipulazione del contratto ad opera della Centrale di Committenza, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento.
 11. L'Ente Aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla Centrale di committenza, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.

Art. 6 - Commissioni di gara della Centrale di Committenza

1. Nelle procedure di gara sotto la soglia prevista dall'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, su iniziativa della Provincia quale centrale di committenza, la Commissione sarà composta da dipendenti dell'Ente Provincia di Viterbo.
2. La Commissione sarà composta:
 - da un Presidente e due testimoni nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
 - da un Presidente e da almeno due esperti tecnici e da un dipendente in qualità di segretario verbalizzante, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Per la predisposizione della Commissione di Gara, per gli importi a base d'asta sopra la soglia comunitaria, per i soli appalti il cui criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 77 del D.Lgs 50/2016

CAPO II - FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 7 - Stazione unica appaltante

1. La Provincia di Viterbo in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. Le attività e i compiti trasferiti alla Stazione Unica Appaltante sono stabiliti dal singolo ente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'Ente Aderente.
3. Su richiesta dell'Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
 - a. riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla allegata documentazione di cui al successivo articolo 9, e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente Aderente;
 - b. nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente Aderente, chiederà al Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Ente Aderente di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - c. nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente Aderente, in caso di adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;
 - d. la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente Aderente;
 - e. effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, il disciplinare di gara e/o lettera di invito e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara;
 - f. il Presidente della Commissione di gara può avvalersi, per l'attività di supporto, della collaborazione del responsabile del procedimento presso l'Ente Aderente, del progettista dell'opera o del referente dell'Ente convenzionato;
 - g. ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della Provincia;
 - h. la Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, l'avvenuto conferimento di funzione di Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione;

- i. tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - j. comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente, presiedendo il Seggio di gara;
 - k. provvede a comunicare all'Ente Aderente i risultati della gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione stessa; la proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del contratto restano di pertinenza dell'Ente aderente.
4. Resta inteso che la Stazione Unica Appaltante, a seguito della richiesta dell'Ente Aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.
5. La Stazione Unica Appaltante informa l'Ente Aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 8 - Adempimenti dell'Ente Aderente

1. L'Ente Aderente, al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue:
- a) determinazione a contrarre, recante la nomina del RUP, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
 - b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
 - c) Le modalità del sub procedimento di valutazione delle offerte saranno definite, di volta in volta - sulla base delle esigenze espresse da parte dell'Ente Aderente - in accordo tra le parti. L'esito dell'accordo sarà formalizzato con scambio di corrispondenza anche telematica;
 - d) nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 101 D.lgs n. 50/2016, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione Unica Appaltante;
 - e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
 - f) originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - g) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
 - h) descrizione sommaria dell'opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;

- i) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
 - j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente convenzionato avesse interesse;
 - k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata l'Ente Aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo pec indirizzata al Responsabile della S.U.A..
 - l) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale dell'Ente Aderente;
 - m) acquisizione del CIG con il centro di costo di competenza dell'Ente Aderente ed eventualmente del CUP;
- 2) L'Ente Aderente, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 8 lettera l), provvede alla proposta di aggiudicazione, e dopo che la S.U.A. avrà terminato la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dalla 1° e 2° classificata, all'aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione, nonché alle successive fasi di esecuzione.
- 3) In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, L'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che si riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; oneri che devono essere finanziati con apposito provvedimento dell'Ente Aderente medesimo.

Art. 9 – Procedura di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la procedura di gara sarà svolta dal Seggio di gara stante la natura non discrezionale delle operazioni da svolgere.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, provvede:

- a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità ;
- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- ad avviare, qualora necessario, l'istituto del Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83 del Codice per sanare eventuali carenze di qualsiasi elemento formale;

Ultimate le predette operazioni e gli eventuali adempimenti connessi all'istituto del "Soccorso Istruttorio", Il Seggio di gara, provvederà

- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 - punto a), b), c), d), e);
- ad aprire la busta contenente l'Offerta economica delle ditte ammesse;
- alla individuazione e alla verifica delle offerte anomale ai sensi del comma 2 dell'art. 97 de Codice;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Art. 9bis - Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la procedura di gara sarà svolta da un Seggio di gara, per le operazioni non discrezionali, e da una Commissione Giudicatrice che avrà il compito di esaminare ed assegnare il punteggio all'offerta tecnico-migliorativa.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, provvederà all'esame della documentazione amministrativa, procedendo:

- a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità ;
- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- ad avviare, qualora necessario, l'istituto del Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83 del Codice per sanare eventuali carenze di qualsiasi elemento formale;
- all'apertura della busta contenente l'Offerta Tecnica al fine di accertarne la sola regolarità della documentazione prodotta, ai sensi di quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n° 13 del 28/07/2011.

La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta/e riservata/e all'esame della offerta tecnico-migliorativa, attribuendo un punteggio con il criterio individuato sugli atti di gara.

Il Seggio di gara, nella successiva seduta pubblica, provvederà

- alla comunicazione agli Operatori Economici dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.
- all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica, dando lettura delle percentuali di ribasso;
- all'attribuzione dei punteggi riparametrati alle percentuali di ribasso offerte;
- alla determinazione del punteggio totale attribuito ad ogni singolo Operatore Economico;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria
- alla rilevazione ed alla verifica dell'anomalia delle offerte presentate ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9ter - Seggio di gara e Commissioni Giudicatrice della Stazione unica appaltante

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica, nelle procedure poste in essere dalla Stazione Unica Appaltante sarà composto da:

- il RUP del Comune in veste di presidente
- il Responsabile del Procedimento S.U.A. in qualità di testimone e segretario verbalizzante
- un dipendente della S.U.A. in qualità di testimone

Il Seggio di Gara, viene nominato con determinazione dirigenziale dalla Stazione Unica Appaltante. Nelle more della istituzione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara previsto dall'art 77 del codice degli appalti, l'individuazione dei nominativi della Commissione Giudicatrice viene indicato dal Comune, ed è composto di norma da tre componenti (un Presidente e due membri), di cui almeno due esperti nella materia posta a base di gara.

Art. 10 - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed il Ente Aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Ente Aderente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente Aderente medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea.

Art. 11 - Patto di integrità

La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Il Ente Aderente si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 12 - Costi del servizio

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni da parte della Stazione Unica Appaltate, sono a carico del singolo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla Stazione Unica Appaltante da parte dell'Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto e dovranno essere versate mediante Giro fondi intestato alla Tesoriere della Provincia di Viterbo secondo le indicazioni e con le modalità fornite, da effettuare al momento dell'inoltro alla S.U.A. della determinazione a contrattare e dei suoi allegati.
3. L'ammontare delle somme, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 43, da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

Importo a base di gara	Somma spettanza SUA
Da 0 a 1.000,00 €	quota fissa di € 20,00
Da 1.000,01 a 3.000,00 €	quota fissa di € 50,00
Da 3.000,01 a 5.000,00 €	quota fissa di € 100,00
Da 5.000,01 a 200.000,00 €	0,80 % sull'importo a base di gara (non inferiore a € 200,00)
Da 200.000,01 a 1.000.000,00 €	0,50% sull'importo a base di gara
Da 1.000.000,01 a 3.000.000,00 €	0,30% sull'importo a base di gara
Da 3.000.000,01 a 5.000.000,00 €	0,20% sull'importo a base di gara
Superiore a 5.000.000,01 €	0,15% sull'importo a base di gara

Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti ed in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione, l'Ente Aderente che desiderasse riproporre nuova procedura riguardante lo stesso oggetto sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese SUA, così come previste dal presente articolo

4. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria,

spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto interno alla Stazione unica appaltante.

5. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge), nonché le spese per le commissioni aggiudicatrici e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.
6. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall'Ente Aderente alla Provincia, di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'Ente stesso e saranno regolate con apposito atto aggiuntivo.

Art. 13 - Procedure obbligatorie

1. In caso di acquisto di beni o servizi, la Provincia, sia nella qualità di centrale di committenza che di stazione unica appaltante, prima di avviare le procedure previste dai precedenti artt. 5 e 7, ha l'obbligo di verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta.
2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip attive, la S.U.A., sentiti gli Enti interessati, valuterà l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip, ferma restando la congruità dei prezzi. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Consip ovvero al Me.pa
3. Nel caso di convenzioni Consip attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la Stazione Unica Appaltante troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 14 - Istituzione di un mercato elettronico

1. La S.U.A. potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, procedere alla creazione di un mercato elettronico.

Art. 15 - Durata convenzione

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima, ed ha validità illimitata, fino a che una delle parti non recede.
2. La presente convenzione volta all'istituzione della Stazione unica appaltante è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
5. L'Ente Aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
6. La Provincia potrà recedere in qualsiasi momento con apposito Decreto Presidenziale per reiterate inadempienze dell'Ente Aderente alle previsioni del presente regolamento, per gravi impedimenti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, per sopravvenuti interessi pubblici preminenti. Il recesso dovrà essere comunicato all'Ente Aderente, con preavviso di almeno quindici giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
7. Qualora fosse necessario per carenza di personale qualificato da destinare allo svolgimento delle funzioni della Stazione Unica Appaltante, saranno valutate forme di collaborazioni con gli Enti Aderenti con eventuali impiego di personale qualificato da disciplinare con pertinenti accordi.

Art. 16 - Contenzioso

1. E' di competenza del Servizio Avvocatura della Provincia esclusivamente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento direttamente riconducibile all'operato del personale della S.U.A.
2. E' di competenza dell'Ente Aderente la gestione del contenzioso del relativo alla fase "a monte" e della "fase a valle" così come definite del precedente art. 5 La S.U.A, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile all'Ente Aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale

Art. 17 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 163/2006 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.

Art. 19 - Registrazione

1. La convenzione da stipularsi fra la Provincia di Viterbo e gli Enti aderenti è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.
2. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n° 131.

Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto

La Provincia di Viterbo

Il Ente Aderente
